ACCORDO DI PARTNERSHIP

Tra le Parti:

Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6, codice fiscale "94021400026", nella persona del Magnifico Rettore, Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino (TO) il 13/07/1954, in qualità Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università, autorizzato alla stipula in forza dell'art. 11 dello Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 300/2014, Prot. n. 6491 del 27.05.2014, nel prosieguo denominata "Università"

e

Roelmi HPC S.r.l., con sede in Origgio (VA), Via Celeste Milani n. 24/26, codice fiscale e partita iva "09553280968", nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig.ra Rosella Malanchin, nata a Gallarate (VA) il 12/08/1965, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliata per la sua funzione presso la sede della Società, autorizzata alla stipula in forza dei poteri risultanti dal Certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Varese (numero REA VA - 361664), agli atti dell'Amministrazione, nel prosieguo denominata "Azienda"

* * * * *

Le sottoscritte Parti premettono che:

- l'Università ha pubblicato sul sito dell'Ateneo (www.uniupo.it/it/gare-appalti-e-patrimonio/patrimonio/manifestazioni-di-interesse), in data 10/06//2021, un Avviso Pubblico (l'"Avviso"), con il fine di promuovere proposte di collaborazione per progetti di ricerca, formazione e tirocinio, rivolti

allo studio dei fenomeni immuno-mediati in condizioni normali e patologiche e alla medicina rigenerativa (vedasi art. 2 dell'Avviso), presso il proprio Centro di Eccellenza per la Ricerca Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni e Allergiche (CAAD), in Novara;

- per l'espletamento delle attività di cui ai progetti sopraindicati, è stata prevista la concessione in uso di alcuni locali, al momento individuati in tre laboratori ubicati presso il primo piano del CAAD (LAB C04 e C04a, LAB C05 e C05a, LAB CO3);
- la collaborazione Università - Impresa è strategica nell'ottica di innovare diversi aspetti dell'organizzazione della ricerca di entrambe le Parti, con modi di agire che possono definirsi fortemente innovativi e indirizzati allo scambio di competenze, personale, condivisione di strumentazioni ad elevato contenuto tecnologico, idee;
- a seguito dell'Avviso, la Società "Roelmi HPC S.r.l.", con sede in Origgio (VA), Via Celeste Milani n. 24/26, codice fiscale e partita iva "09553280968", ha presentato, in data 14.09.2021 (Protocollo Ateneo n. 105325 del 15.09.2021), una manifestazione di interesse per partecipare, in qualità di Partner, alla stipula di un Accordo di Partnership Accademica su ricerca, formazione e tirocinio, con indicazione di preferenza per il laboratorio (C05 e C05a);
- a sostegno della partnership, l'Azienda ha fornito un elenco di progetti in corso di cui alcuni coerenti con le tematiche previste dall'Avviso;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Università, con delibera n. 12/2021/14.3, in data 05.11.2021, ha approvato la candidatura presentata, come

da proposta formulata dalla Commissione con Verbale del 29.09.2021;

- Roelmi HPC S.r.l. ha recentemente intrapreso una collaborazione con Isalit S.r.l., spin-off dell'Università, su tematiche legate alla messa a punto di ingredienti ad alto valore aggiunto per i mercati dell'health and personal care, le quali attività saranno espletate, in sinergia, nel laboratorio assegnato a Roelmi (C05 e C05a), come da Proposta di programmazione delle attività di ricerca e formazione trasmessa in data 10/12/2021;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

1) Premesse ed Allegati

Premesse ed Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Partnership (di seguito "Accordo").

2) Oggetto dell'Accordo

In forza dell'Accordo, le Parti si impegnano reciprocamente a rafforzare tra di loro il legame nel settore della formazione, anche di terzo livello, della ricerca di base e traslazionale e dello sviluppo tecnologico, con l'obiettivo di favorire ed ampliare le conoscenze sulla prevenzione e trattamento delle patologie infiammatorie. L'Accordo consentirà all'Università di incrementare le proprie attività di Terza missione e all'Azienda di operare in un contesto scientifico e tecnologico in grado di sostenere le proprie esigenze di sviluppo e innovazione pur salvaguardando la necessaria riservatezza su attività strategiche o non divulgabili.

3) Settori di interesse per attività di ricerca e formazione

Le tematiche rispetto alle quali le Parti intendono porre specifica attenzione riguardano:

- Sviluppo di conoscenze avanzate e di tecnologie innovative per il monitoraggio/valutazione della risposta infiammatoria;
- Studio delle relazioni tra sistema immunitario, microbiota, organi interfaccia e alimentazione;
- Identificazione e validazione di biomarcatori di patologia e di efficacia terapeutica;
- Omics & Artificial Intelligence (AI) per next generation diagnostics (NGD);
- Sviluppo di sistemi diagnostici innovativi per la tracciabilità di allergeni in prodotti alimentari.

4) Durata

La durata del presente Accordo viene concordemente determinata in 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di consegna del laboratorio di cui al successivo punto 5), con possibilità di rinnovo, previo accordo tra le Parti, che ne stabiliranno modalità e durata.

La consegna sarà effettuata in contradditorio tra le Parti, mediante apposito Verbale.

5) Disponibilità dell'Università, per le attività relative all'Accordo

Per l'attuazione di quanto previsto dal presente Accordo, in conformità a quanto stabilito agli artt. 3 e 5 dell'Avviso, l'Università rende disponibile all'Azienda:

- un laboratorio (LAB C05 e C05a), sito al piano primo del CAAD (Allegato 1 - Planimetria), con una superficie di circa 50 mq., completamente arredato, come da Elenco che sarà allegato al Verbale di consegna.

La disponibilità dei suddetti locali consentirà di costituire un laboratorio di fermentazione, che sarà dedicato alla ricerca di base e applicata di probiotici e loro metaboliti per la stimolazione del sistema immunitaro;

- l'utilizzo di spazi aggiuntivi del CAAD per convegni/workshop e iniziative culturali secondo disponibilità;
- il riscaldamento/raffrescamento, l'utilizzo rete internet/telefonia, le pulizie e la guardiania;
- l'utilizzo di attrezzature comuni, quali la lavanderia/autoclave e le cappe per colture cellulari, secondo quanto previsto dal regolamento del CAAD;
- la possibilità di ospitare studenti per tirocini formativi e/o tesi di laurea;
- la possibilità di accedere ai servizi tecnologici a pagamento secondo le modalità negoziate con la direzione del CAAD.

Per la formazione dottorale, industriale e/o in apprendistato, l'Università immatricolerà al Corso, secondo le procedure ordinarie con la qualifica di dottorando, i candidati/dipendenti dell'Azienda che hanno superato la selezione concorsuale.

6) Obblighi, per le attività relative all'Accordo, a carico dell'Azienda

Come stabilito all'art. 5 dell'Avviso, l'Azienda, a fronte dell'espletamento delle attività di ricerca negli spazi di cui sopra, si impegna a corrispondere all'Università, per ogni anno di durata dell'Accordo di Partnership, a titolo di rimborso spese forfettario, l'importo annuo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Tale importo deve intendersi comprensivo di riscaldamento/raffrescamento,

utilizzo rete internet/telefonia, pulizie, guardiania.

Resta escluso il rimborso spese relative al consumo di energia elettrica, che sarà contabilizzato su base annuale.

Resta, altresì, escluso il costo relativo all'utilizzo dei servizi tecnologici, tali spese verranno concordate con il Centro di Ricerca, sulla base dei Regolamenti in vigore presso lo stesso Centro.

Per eventuali modifiche che dovessero essere apportate dall'Azienda, a propria cura e spese, relativamente agli spazi assegnati, agli impianti o agli arredi in essi contenuti, in relazione all'attività esercitata, la medesima dovrà essere autorizzata dall'Università.

7) Tempi e modalità di utilizzo dei locali

Per la durata del presente Accordo, i locali concessi in uso possono essere utilizzati dall'Azienda in maniera autonoma e senza particolari limitazioni di tempo e di utilizzo; l'accesso ai locali del CAAD avverrà in piena autonomia e nel rispetto del Regolamento del Centro; l'Azienda avrà inoltre la possibilità di utilizzare le aule e/o sale riunioni del CAAD se disponibili chiedendone l'autorizzazione alla segreteria CAAD con 5 (cinque) giorni d'anticipo.

Il personale dipendente, i collaboratori e/o i consulenti interni ed esterni ed i soggetti aventi rapporti con l'Azienda hanno libero accesso ai locali in uso, assumendo l'Azienda ogni responsabilità in relazione ai predetti soggetti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il personale docente e ricercatore che, per le finalità indicate nelle premesse, accede ai locali concessi in godimento all'Azienda mantiene il rapporto di dipendenza con UPO e le conseguenti coperture e garanzie assicurative di cui

già usufruisce presso il predetto Ateneo.

8) Manutenzione

E' a carico dell'Azienda la manutenzione ordinaria dei locali assegnati, nonché quella straordinaria relativa agli apparati installati dalla medesima nei predetti locali.

Le relative spese saranno assunte dall'Azienda.

9) Sicurezza nei luoghi di lavoro

E' onere dell'Università e dall'Azienda promuovere attività di coordinamento per assicurare la piena attuazione delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Spetta, in ogni caso, ai rispettivi Datori di lavoro del personale presente nei locali procedere con la valutazione dei rischi e con ogni altro incombente stabilito a loro carico dalla normativa vigente in materia.

La sorveglianza sanitaria del personale universitario o equiparato spetta al medico competente e/o autorizzato dell'Università.

La sorveglianza sanitaria del personale dall'Azienda spetta al medico competente della predetta Azienda.

10) Garanzie assicurative

E' onere dell'Università assicurare i beni nella sua titolarità e, in particolare, quelli ricompresi nei locali concessi in uso all'Azienda.

E', invece, onere dall'Azienda stipulare idonea polizza per la copertura della responsabilità civile dei propri dipendenti, nonché di ogni altro collaboratore e/o consulente interno ed esterno nei confronti di terzi e/o dei dipendenti stessi.

11) Trattamento dei dati personali

Le Parti, reciprocamente, autorizzano la comunicazione a terzi dei dati personali necessari per gli adempimenti connessi al presente Accordo, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016.

12) Riservatezza

Le Parti si impegnano, reciprocamente, a mantenere riservate le informazioni e la documentazione di cui verranno a conoscenza nell'ambito del presente Accordo, adottando ogni misura necessaria per il raggiungimento del predetto fine.

La proprietà intellettuale generata dalle collaborazioni scientifiche tra Roelmi HPC S.r.l. e l'Università sarà gestita con contratti specifici per ogni collaborazione.

13) Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione relativa al presente Accordo potrà essere validamente indirizzata a:

Per l'Azienda a:

info@roelmihpc.com oppure via pec a roelmi.hpc@legalmail.it (riferimento per le comunicazioni e responsabile scientifico aziendale del programma triennale: Federica Carlomagno -R&D manager);

Per l'Università a:

tecnico@uniupo.it oppure via pec a: protocollo@pec.uniupo.it

Responsabile Scientifico: il Direttore del CAAD, Prof. Claudio Ventura Santoro.

14) Miscellanea

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia che

potrebbe sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione del presente Accordo. In difetto di soluzione amichevole, le Parti individuano quale Giudice esclusivamente competente il Foro di Torino.

15) Registrazione

Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa –Parte Seconda allegata al Dpr. 26/04/1986 n. 131, con spese a carico della Parte richiedente.

Per quanto riguarda, invece, la concessione degli spazi, strumentale allo svolgimento delle attività di ricerca, formazione e tirocinio, il presente Accordo è soggetto a registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della Tariffa- Parte Prima allegata al Dpr. 131/1986.

Dette spese, così come le spese per imposta di bollo, sono a carico dell'Azienda.

16) Disposizioni finali

Resta inteso che ogni ogni obbligo, a qualsiasi titolo, derivante dall'Accordo in essere è da intendersi in capo alla Società Roelmi HPC S.r.l, in quanto assegnataria dei locali di cui al punto 5).

Vercelli, lì _____

Per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale (Amedeo Avogadro)

Il Rettore

(Prof. Gian Carlo Avanzi)

Per Roelmi HPC S.r.l.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Sig.ra Rosella Malanchin)

ACCORDO DI PARTNERSHIP

Tra le Parti:

Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6, codice fiscale "94021400026", nella persona del Magnifico Rettore, Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino (TO) il 13/07/1954, in qualità Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università, autorizzato alla stipula in forza dell'art. 11 dello Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 300/2014, Prot. n. 6491 del 27.05.2014, nel prosieguo denominata "Università"

e

Sclavo Diagnostics International S.p.A., con sede in Sovicille (SI), Loc. Pian dei Mori, Via Po n. 26/28, codice fiscale e partita iva "00958350522", nella persona dell'Amministratore Delegato, Sig. Orlando Zublena, nato a Vercelli (VC) il 28/12/1954, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la sua funzione presso la sede della Società, autorizzato alla stipula in forza dei poteri risultanti dal Certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo - Siena (numero REA SI - 109413), agli atti dell'Amministrazione, nel prosieguo denominata "Azienda"

* * * * *

Le sottoscritte Parti premettono che:

- l'Università ha pubblicato sul sito dell'Ateneo (www.uniupo.it/it/gare-appalti-e-patrimonio/patrimonio/manifestazioni-di-interesse), in data 10/06//2021, un Avviso Pubblico (l'"Avviso"), con il fine di promuovere proposte di collaborazione per progetti di ricerca, formazione e tirocinio, rivolti

allo studio dei fenomeni immuno-mediati in condizioni normali e patologiche e alla medicina rigenerativa (vedasi art. 2 dell'Avviso), presso il proprio Centro di Eccellenza per la Ricerca Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni e Allergiche (CAAD), in Novara;

- per l'espletamento delle attività di cui ai progetti sopraindicati, è stata prevista la concessione in uso di alcuni locali, al momento individuati in tre laboratori ubicati presso il primo piano del CAAD (LAB C04 e C04a, LAB C05 e C05a, LAB CO3);
- la collaborazione Università - Impresa è strategica nell'ottica di innovare diversi aspetti dell'organizzazione della ricerca di entrambe le Parti, con modi di agire che possono definirsi fortemente innovativi e indirizzati allo scambio di competenze, personale, condivisione di strumentazioni ad elevato contenuto tecnologico, idee;
- a seguito dell'Avviso, la Società "Sclavo Diagnostics International S.p.A.", con sede in Sovicille (SI), Loc. Pian dei Mori, Via Po n. 26/28, codice fiscale e partita iva "00958350522", ha presentato, in data 14.09.2021 (Protocollo Ateneo n. 105114 del 14.09.2021), una manifestazione di interesse per partecipare, in qualità di Partner, alla stipula di un Accordo di Partnership Accademica su ricerca, formazione e tirocinio, con indicazione di preferenza per il laboratorio CO3;
- a sostegno della partnership, l'Azienda ha prospettato l'attivazione di un joint lab di ricerca e sperimentazione, nell'ambito di un partenariato pubblico privato esteso all'AOU Maggiore della Carità di Novara;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Università, con delibera n.

12/2021/14.3, in data 05.11.2021, ha approvato la candidatura presentata, come da proposta formulata dalla Commissione con Verbale del 29.09.2021;

- in data 09.12.2021, a seguito di incontro con il Direttore del CAAD, l'Azienda ha richiesto di poter sostituire gli spazi assegnati con il laboratorio C04 e C04a;
- l'Università ha espresso, nella medesima data, parere favorevole, atteso che il laboratorio suddetto risulta disponibile;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

1) Premesse ed Allegati

Premesse ed Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Partnership (di seguito "Accordo").

2) Oggetto dell'Accordo

In forza dell'Accordo, le Parti si impegnano reciprocamente a rafforzare tra di loro il legame nel settore della formazione, pre e post-laurea, della ricerca e dello sviluppo tecnologico, con l'obiettivo di favorire ed ampliare le conoscenze sui fenomeni immuno-mediati, in condizioni normali e patologiche.

L'Accordo consentirà all'Università di incrementare le proprie attività di Terza missione e all'Azienda di operare in un contesto scientifico e tecnologico in grado di sostenere le proprie esigenze di sviluppo e innovazione pur salvaguardando la necessaria riservatezza su attività strategiche o non divulgabili.

3) Settori di interesse per attività di ricerca e formazione

Le tematiche rispetto alle quali le Parti intendono porre specifica attenzione riguardano:

- Sviluppo di conoscenze avanzate e di tecnologie innovative per il monitoraggio/valutazione della risposta immunitaria;
- Studio delle basi molecolari delle risposte immunologiche alterate e di rilevanza patologica;
- Identificazione e validazione di biomarcatori di patologia e di efficacia terapeutica;
- Omics & Artificial Intelligence (AI) per next generation diagnostics (NGD);
- Sviluppo di sistemi diagnostici innovativi;
- Ricerca e sviluppo di prodotti bio-farmaceutici, di strumentazioni diagnostiche e di soluzioni di alta specializzazione nell'ambito della medicina rigenerativa e delle Advanced Therapy Medicinal Products;
- Sviluppo di vaccini.

4) Durata

La durata del presente Accordo viene concordemente determinata in 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di consegna del laboratorio di cui al successivo punto 5), con possibilità di rinnovo, previo accordo tra le Parti, che ne stabiliranno modalità e durata.

La consegna sarà effettuata in contradditorio tra le Parti, mediante apposito Verbale.

5) Disponibilità dell'Università, per le attività relative all'Accordo

Per l'attuazione di quanto previsto dal presente Accordo, in conformità a quanto stabilito agli artt. 3 e 5 dell'Avviso, l'Università rende disponibile all'Azienda:

- un laboratorio (LAB C04 e C04a), delle dimensioni di circa 50 mq., sito al

piano primo del CAAD (Allegato 1 - Planimetria), completamente arredato, come da Elenco che sarà allegato al Verbale di consegna;

- l'utilizzo di spazi aggiuntivi del CAAD per convegni/workshop e iniziative culturali se di volta in volta disponibili;
- il riscaldamento/raffrescamento, l'utilizzo rete internet/telefonia, le pulizie e la guardiania;
- l'utilizzo di attrezzature comuni, quali la lavanderia/autoclave e le cappe per colture cellulari, e di spazi per la crioconservazione di campioni secondo quanto previsto dal regolamento del CAAD;
- la possibilità di ospitare studenti per tirocini formativi e/o tesi di laurea;
- la possibilità di accedere ai servizi tecnologici a pagamento secondo le modalità negoziate con la direzione del CAAD.

6) Obblighi, per le attività relative all'Accordo, a carico dell'Azienda

Come stabilito all'art. 5 dell'Avviso, l'Azienda, a fronte dell'espletamento delle attività di ricerca negli spazi di cui sopra, si impegna a corrispondere all'Università, per ogni anno di durata dell'Accordo di Partnership, a titolo di rimborso spese forfettario, l'importo annuo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Tale importo deve intendersi comprensivo di riscaldamento/raffrescamento, utilizzo rete internet/telefonia, pulizie, guardiania.

Resta escluso il rimborso spese relative al consumo di energia elettrica, che sarà contabilizzato su base annuale.

Resta, altresì, escluso il costo relativo all'utilizzo dei servizi tecnologici, tali spese verranno concordate con il Centro di Ricerca, sulla base dei Regolamenti in vigore presso lo stesso Centro.

Per eventuali modifiche che dovessero essere apportate dall'Azienda, a propria cura e spese, relativamente agli spazi assegnati, agli impianti o agli arredi in essi contenuti, in relazione all'attività esercitata, la medesima dovrà essere autorizzata dall'Università.

7) Tempi e modalità di utilizzo dei locali

Per la durata del presente Accordo, i locali concessi in uso possono essere utilizzati dall'Azienda in maniera autonoma e senza particolari limitazioni di tempo e di utilizzo; l'accesso ai locali del CAAD avverrà in piena autonomia e nel rispetto del Regolamento del Centro; l'Azienda avrà inoltre la possibilità di utilizzare le aule e/o sale riunioni del CAAD se disponibili chiedendone l'autorizzazione alla segreteria CAAD con 5 (cinque) giorni d'anticipo.

Il personale dipendente, i collaboratori e/o i consulenti interni ed esterni ed i soggetti aventi rapporti con l'Azienda hanno libero accesso ai locali in uso, assumendo l'Azienda ogni responsabilità in relazione ai predetti soggetti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il personale docente e ricercatore che, per le finalità indicate nelle premesse, accede ai locali concessi in godimento all'Azienda mantiene il rapporto di dipendenza con UPO e le conseguenti coperture e garanzie assicurative di cui già usufruisce presso il predetto Ateneo.

8) Manutenzione

E' a carico dell'Azienda la manutenzione ordinaria dei locali assegnati, nonché

quella straordinaria relativa agli apparati installati dalla medesima nei predetti locali.

Le relative spese saranno assunte dall'Azienda.

9) Sicurezza nei luoghi di lavoro

E' onere dell'Università e dall'Azienda promuovere attività di coordinamento per assicurare la piena attuazione delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Spetta, in ogni caso, ai rispettivi Datori di lavoro del personale presente nei locali procedere con la valutazione dei rischi e con ogni altro incombente stabilito a loro carico dalla normativa vigente in materia.

La sorveglianza sanitaria del personale universitario o equiparato spetta al medico competente e/o autorizzato dell'Università.

La sorveglianza sanitaria del personale dall'Azienda spetta al medico competente della predetta Azienda.

10) Garanzie assicurative

E' onere dell'Università assicurare i beni nella sua titolarità e, in particolare, quelli ricompresi nei locali concessi in uso all'Azienda.

E', invece, onere dall'Azienda stipulare idonea polizza per la copertura della responsabilità civile dei propri dipendenti, nonché di ogni altro collaboratore e/o consulente interno ed esterno nei confronti di terzi e/o dei dipendenti stessi.

11) Trattamento dei dati personali

Le Parti, reciprocamente, autorizzano la comunicazione a terzi dei dati personali necessari per gli adempimenti connessi al presente Accordo, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016.

12) Riservatezza

Le Parti si impegnano, reciprocamente, a mantenere riservate le informazioni e la documentazione di cui verranno a conoscenza nell'ambito del presente Accordo, adottando ogni misura necessaria per il raggiungimento del predetto fine.

13) Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione relativa al presente Accordo potrà essere validamente indirizzata a:

Per l'Azienda a:

direzione@sclavo.it oppure via pec a sclavo@pec.it (Sig. Gilberto Broglia Patron e Sig. Matteo Balmaverde)

mario.tognini@sclavo.it (Sig. Mario Tognini)

Per l'Università a:

tecnico@uniupo.it oppure via pec a: protocollo@pec.uniupo.it

Responsabile Scientifico: il Direttore del CAAD Prof. Claudio Ventura Santoro

14) Miscellanea

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia che potrebbe sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione del presente Accordo. In difetto di soluzione amichevole, le Parti individuano quale Giudice esclusivamente competente il Foro di Torino.

15) Registrazione

Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa –Parte Seconda allegata al Dpr. 26/04/1986 n. 131, con spese a

carico della Parte richiedente.

Per quanto riguarda, invece, la concessione degli spazi, strumentale allo svolgimento delle attività di ricerca, formazione e tirocinio, il presente Accordo è soggetto a registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della Tariffa- Parte Prima allegata al Dpr. 131/1986.

Dette spese, così come le spese per imposta di bollo, sono a carico dell'Azienda.

Vercelli, lì _____

Per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale (Amedeo Avogadro)

Il Rettore

(Prof. Gian Carlo Avanzi)

Per Sclavo Diagnostics International S.p.A.

_____

(Sig. Orlando Zublena)